C O M U N E D I C A N T A L I C E

(Provincia di Rieti)

VERBALE COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in convocazione ordinaria

N. 11 del 05/05/2004

OGGETTO: Regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazione radio.

L'Anno **DUEMILAQUATTRO** addì **cinque** del mese di **maggio** alle ore **17,30 e ss.** in Cantalice e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione ordinaria con avvisi spediti nei modi e termini di legge. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
1 – Beccarini Lorella	Sindaco	X	
2 – Patacchiola Paolo	Vice Sindaco	X	
3 – Patacchiola Sergio	Consigliere	X	
4 - Francesconi Mario	Consigliere		X
5 - Dionisi Simona	Consigliere	X	
6 – Dionisi Fabio	Consigliere	X	
7 – Patacchiola Aldo	Consigliere	X	
8- Baldi Federico	Consigliere	X	
9 - Patacchiola Marco	Consigliere	X	
10- Francesconi Giandomenico	Consigliere	X	
11 – Serva Sergio	Consigliere		X
12 – Strinati Eliseo	Consigliere	X	
13 – Patacchiola Anna Maria	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **dr. Luca Di Maio** con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente **dr. ssa Lorella Beccarini** in qualità di Sindaco-Presidente visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare in **SECONDA** convocazione ed in sessione **ORDINARIA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.

E' dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Legs.vo n. 267 del 18/08/2000.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 05/05/2004

Oggetto: Regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base.

Il Consiglio Comunale

Su proposta della Giunta Comunale;

Vista la legge del 22 febbraio 2001, n.36 "Legge quadro sulla esposizione delle popolazioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

Visto il DPCM 8 luglio 2003 recante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle sposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100 kHz e 300 GHz";

Visto il Decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto il Decreto-Legge 14 novembre 2003, n.315 "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica";

Ritenuta la necessità di pianificare e regolamentare tutte le sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici presente sul territorio anche al fine di garantire un più elevato livello di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente dall'esposizione ai campi suddetti;

Considerata, inoltre, la necessità che l'informazione ai cittadini sui livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio urbano, sia fornita in tempo reale a mezzo di centraline di monitoraggio in continuo;

Considerata, altresì, la fondamentale importanza di dover:

a) verificare e garantire l'informazione, il monitoraggio, il controllo, la razionalizzazione e gli interventi di risanamento degli impianti di stazione radio base che si rendessero necessari, al fine di contribuire alla tutela dell'ambiente e della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici prodotti dai suddetti impianti;
b) garantire la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di regolamentazione dell'esposizione alle emissioni elettromagnetiche, attraverso il razionale inserimento degli impianti sul territorio, ai fini, di cui all'art.3, comma 1, lett. D), n.2, della legge n. 36/2001, della minimizzazione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a carico della popolazione e della minimizzazione dell'impatto sull'ambiente e sul paesaggio, sia attraverso l'uso delle tecnilogie più avanzate ed innovative disponibili, sia attraverso eventuali interventi di risanamento, fermo restando la necessità di garanzia del servizio di telefonia mobile derivante dagli obblighi di concessione o licenza;
c) garantire il razionale inserimetno degli impianti di stazioni radio bse per i fini di cui sopra, attraverso la pianificazione e l'ottimizzazione degli interventi previsti dai Gestori di concerto con i Comuni, anche attraverso l'individuazione e messa a disposizione di aree e d immobili pubblici, a partire da quelli tecnologici;
d) garantire una costante informazione alle popolazioni interessate, con particolare riferimento ai livelli di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche attraverso la promozione di campagne periodiche attivate e gestite dall'ANCI e dai Comuni, volte a

divulgare una corretta informazione scientifica in merito agli effetti dell'esposizione a tali campi prodotti dagli impianti e prevedere, d'intesa con i Comuni, apposite forme di monitoraggio in continuo dei campi elettrici, mangetici ed eletromagnetici.

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.303 del 1° ottobre 2003 con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.198 recante: "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 11, comma 2, della legge 21 dicembre 201, n.443;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Legs.vo 267/2000;

Si dà atto che esce il consigliere Serva Sergio;

Con voti espressi nelle forme previste dallo Statuto:
Presenti n.11, Votanti n.10
favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Francesconi Giandomenico),

Delibera

1. Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;

2. di approvare il regolamento comunale che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI STAZIONI RADIO BASE

Art. 1 – L'installazione di antenne ricetrasmittenti, per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia radio mobile e di impianti per servizi similari, può essere autorizzata purché siano rispettate le esigenze di tutela ambientale paesaggistica, dei monumenti e delle aree archeologiche oltre che della normativa statale e regionale sugli impianti generanti campi elettromagnetici, con particolare riguardo alla prevenzione ed alla salute pubblica.

Art. 2 – La concessione edilizia (permesso ex lege 380/2001) sarà rilasciata dall'ufficio tecnico comunale nei modi e secondo le procedure attualmente vigenti, subordinatamente all'acquisizione, negli atti istruttori del parere favorevole dell'ARPA Regionale. Tale parere dovrà tenere conto della valutazione dell'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto nel rispetto dei limiti d'inquinamento acustico, fermo restando l'obbligo da parte dei richiedenti d'informare semestralmente la cittadinanza e le autorità competenti delle verifiche effettuate sul posto circa l'incidenza dell'inquinamento elettromagnetico sull'area oggetto dell'installazione.

Art. 3 – Per la tutela sanitaria della cittadinanza si rinvia tassativamente alla normativa statale. Al fine comunque di garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, si esclude la possibilità di consentire l'installazione di impianti per la telefonia mobile ed impianti similari sopra ospedali, scuole, asili nido, ed in tutti gli ambienti in cui insiste una presenza costante dei soggetti in età infantile.

Art. 4 – L'ufficio tecnico comunale, sentite le esigenze dei gestori ed in collaborazione con questi ultimi, redigerà un piano di installazione antenne con individuazione di siti rispondenti a requisiti tecnico-urbanistici situati esclusivamente in aree comunali. Non potranno essere installate antenne al di fuori dei siti individuati in assenza di una nuova pianificazione che resta di competenza dell'ufficio tecnico comunale, tenuto conto degli indirizzi del Consesso Consiliare.

Art. 5 – Il Comune stipulerà dei contratti di locazione con uno o più gestori di telefonia i cui impianti saranno localizzati su tralicci autonomi o in comunione.

Art. 6 – Le installazioni di suddetti impianti su aree libere pubbliche riguardanti il manufatto alla base del traliccio, le pertinenze tecnologiche e le recinzioni sono soggette a concessione edilizia previo parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale in ordine allo strumento urbanistico vigente od in corso di adozione ed al piano antenne se deliberato. Al contempo, la richiesta d'installazione dovrà essere corredata del parere favorevole dell'ARPA. Inoltre tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica monumentale, e delle zone archeologiche e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia, oltre quanto sopra specificato. Dovrà quindi, essere acquisito il nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti.
Dovrà, in particolare, essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia delle godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento ai correlati effetti prospettici, pesistici ed architettonici.
In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, il richiedente dovrà inoltre un atto unilaterale di obbligo alla rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro tre mesi dalla

scadenza della concessione ministeriale, ove questa non sia rinnovata e l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante.
Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto.

Art. 7 – Gli impianti di telefonia mobile localizzati al di fuori del piano antenne concordato tra l'ente locale ed i gestori dovranno essere rimossi entro un anno dalla data di approvazione del piano. Nel medesimo termine temporale dovranno essere rimossi tutti gli impianti insistenti sulle aree di cui all'art. 3 del presente deliberato;

Art. 8 – Il soggetto gestore del servizio di telefonia mobile dovrà comunque impegnarsi:

a) a fornire al Comune, tramite l'ufficio competente, la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento per il quale l'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;

b) a concertare con il Comune programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione all'ambiente storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici;

c) a tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;

d) ad individuare, anche su indicazione del comune, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con rilocalizzazione nei siti alternativi corrispondenti, che garantiscano lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio;

e) a sostenere, previo concerto, l'Amministrazione comunale nella realizzazione delle attività, compreso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie, finalizzate all'attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazioni radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate attraverso il monitoraggio in continuo dei suddetti campi;

f) a condividere i siti con altri gestori su richiesta del comune laddove tecnicamente possibile;

g) a corrispondere, al Comune interessato, i cosiddetti oneri per il "degrado del corpo stradale", da destinare agli interventi di manutenzione resisi necessari a seguito degli scavi effettuati dalle società per le operazioni di installazione della rete di comunicazione radio mobile.

h) A stipulare con l'ente locale contratti di locazione in merito ad installazioni di impianti realizzati sulle aree pubbliche.

Art. 9 – Al contempo il Comune si impegna nei confronti del gestore:

a) a fornire, su richiesta dei gestori, tutte le informazioni utili ai fini dell'elaborazione del programma di svuluppo della rete, contenute nel proprio sistema informativo territoriale;

b) a mettere a disposizione aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei valori stabiliti dalla legge n.36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003;

c) a verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico, sanitario, urbanistico-edilizio, etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete;

d) a valutare con i gestori, nel caso di impianti esistenti da riqualificare, l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste, anche attraverso la diversificazione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà comunale; a valutare le aree intensamente frequentate cui applicare gli obiettivi di qualità di cui all'art. 4, del DPCM 8 luglio 2003;

e) a sottoscrivere uno specifico accordo con le ARPA, laddove presenti, al fine di consentire la gestione operativa del Protocollo di competenza delle Agenzie ed effettuare, al fine di prevenire forme di inquinamento elettromagnetico nell'ambiente, attività di controllo e di vigilanza sui livelli di emissione degli impianti di stazioni radio base, favorendone il monitoraggio con carattere di periodicità e/o continuità, avvalendosi degli organismi di prevenzione e controllo individuati dalle normative per competenza;

f) a valutare la possibilità di prevedere impianti mimetizzati (alberi e camini) in siti collocati nei centri storici, case comunali o in ambienti soggetti alla tutela monumentale e paesaggistica.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica Ed. Pubblica geom. Alberto Vannicelli esprime, ai sensi dell'art. 49 del T.u.e.l. D. Legs.vo n. 267/2000, parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, recante all'oggetto: "Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base".

Cantalice lì, – 3. 05. 04

Il Responsabile Area Tecnica Ed. Pubblica
Geom. Alberto Vannicelli

Il presente verbale viene letto,confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to dr.ssa Lorella Beccarini

Il Segretario Comunale
F.to dr. Luca Di Maio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.05.04 e registrata al n. 116 del registro Albo.

Il Messo Comunale
F.to Patacchiola Eliseo

Il Segretario Comunale
F.to dr. Luca Di Maio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva :
[X] trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di pubblicazione.

COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Lì 12.05.04

Il Segretario Comunale
dr. Luca Di Maio
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Luca Di Maio)

COMUNE DI CANTALICE
Prov. di Rieti